

MODELLO PER LA PREDISPOSIZIONE DI DOCUMENTO A DATA CERTA UTILE PER LA RICHIESTA DI DILAZIONE PER OBIETTIVE RAGIONI TECNICHE DEI TEMPI DI ADOZIONE DI ALCUNE MISURE MINIME

Premessa

Risulta opportuno segnalare che la l. 51 del 23 febbraio 2006 ha modificato e convertito in legge il d.l. 273 del 30 dicembre 2005, differendo i termini ex art. 180 del d.lg. 196/2003 e successive modifiche.

I nuovi termini indicati nel citato articolo 180 sono quindi quelli previsti con il decreto legge 273 del 30/12/05 e oggi convertito con la citata l. 51/06.

Art. 180

(Misure di sicurezza)

1. Le misure minime di sicurezza di cui agli articoli da 33 a 35 e all'allegato B) che non erano previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, sono adottate entro il 31 marzo 2006.*

2. Il titolare che alla data di entrata in vigore del presente codice dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.

3. Nel caso di cui al comma 2, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.*

() Così come modificato dalla legge n. 51 del 23 febbraio 2006 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273.*

Differimento dei tempi per l'adozione di alcune misure minime

Dalla lettura del vigente art. 180 d.lg. 196/03, se da un lato il termine che oggi viene stabilito per l'applicazione delle misure minime è quello del 31 marzo 2006, d'altro canto le stesse Misure minime prescritte dagli artt. 33, 34, 35 del d.lg. 196/2003, e le misure minime dettate con l'allegato B del decreto legislativo in esame, possono - in alcuni casi - essere differite sino al 30 giugno 2006.

Condizioni per potersi avvalere del differimento

Le condizioni alle quali tale differimento viene concesso sono però assai stringenti, infatti, dalla lettura del secondo comma dell'articolo 180 si deduce che la estensione temporale è concessa solamente "**per obgettive ragioni tecniche**", inoltre un'ulteriore precisazione è posta dal comma 3, laddove si dice che, ove non sia possibile adottare una specifica misura minima, devono, comunque, essere adottate altre possibili misure di sicurezza, diverse o probabilmente superiori alle minime, in maniera da evitare un incremento dei rischi.

Nel *Codice Privacy* il termine rischi viene utilizzato con un'accezione tecnica che viene definita dall'art. 31. Tale articolo specifica quali sono i rischi che in particolare devono essere evitati:

- il rischio di perdita o distruzione, anche accidentale.
- il rischio di accesso non autorizzato.
- il rischio di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Da una attenta lettura del combinato disposto del comma 2 e del comma 3, appare quindi evidente che, se non è possibile attuare tutte le misure minime di sicurezza entro il 31 marzo, è comunque necessario operare simultaneamente in due sensi:

- elencare tutte le misure minime che, per obgettive ragioni tecniche, non possono essere applicate al 31 marzo 2006, descrivendo in ampio dettaglio il motivo per cui si sta verificando la situazione in questione.
- adottare ogni altra possibile e ragionevole misura, anche non elencata tra le misure minime, che possa, comunque, contribuire a valutare, prevenire, ed evitare il più possibile i rischi di cui all'articolo 31.

Di seguito si riportano alcune considerazioni relative alla redazione di una traccia di un possibile documento di proroga avente data certa, volto a descrivere le ragioni per cui non è stato possibile applicare in tutto od in parte, ed immediatamente, le misure minime di sicurezza, e che descrive, inoltre, misure alternative adottate.

Poiché il differimento deve essere motivato esclusivamente da "*obiettive ragioni tecniche*", per citare il testo del già riportato articolo 180, è innanzitutto necessario che comunque venga prospettato entro il 31 marzo 2006 un piano di applicazione per queste misure, che devono essere coordinate con le reali attività dell'azienda e quindi contenere anche valutazioni metodologiche ed organizzative che prospettino in concreto l'applicazione.

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

Questa precisazione è estremamente importante, in quanto significa che **tutte le predisposizioni di natura organizzativa e procedurale non hanno ragione di non essere almeno descritte, se non proprio applicate, entro il 31 marzo 2006.**

Bisogna sottolineare che per tutti i titolari era già previsto l'obbligo di rispettare le misure minime di sicurezza e, per alcuni in particolare, di compilare il documento programmatico, ai sensi del DPR 318/99.

Essendo ormai decaduto da lungo tempo il tempo massimo concesso per l'adempimento delle misure minime del DPR, non è evidentemente possibile, ancora oggi, chiederne una deroga sino al 30 giugno 2006.

Ecco il motivo per il quale conviene analizzare con estrema attenzione tutte le voci per le quali si chiede la deroga.

Ricadute applicative, qualche esempio

Una delle misure astrattamente prorogabili potrebbe sembrare quella che, ai sensi del punto 19.6 dell'Allegato B del *Codice Privacy*, prevede l'obbligo di progettare un piano di formazione per gli incaricati al trattamento dei dati.

Nonostante l'astratta prorogabilità di questa misura, chi scrive ritiene che in concreto essa non sia differibile perché non riesce ad ipotizzare nemmeno su un piano teorico una *“obiettiva ragione tecnica”* e quindi un ostacolo connesso alla strumentazione elettronica, che renda impossibile la realizzazione di un piano di formazione.

Analogamente, anche per coloro che non devono compilare il documento programmatico, **non si ritiene possibile sostenere che obiettive ragioni tecniche possano avere impedito di consegnare le istruzioni per la selezione e custodia della parola chiave, nonché la raccomandazione di non lasciare mai abbandonato il terminale attivo ed operativo** (si vedano i punti 4 e 9 del disciplinare).

In corrispondenza di ogni misura minima ci si trova, pertanto, davanti a **quattro possibili alternative**:

1. La misura avrebbe, in ogni caso, dovuto essere già applicata, in quanto prevista dal DPR 318; pertanto, non è possibile richiedere una dilazione.
2. La misura deve essere applicata entro il 31 marzo 2006
3. La misura è prevista in questo disciplinare tecnico e per quanto astrattamente prorogabile non sussistono elementi che per *“obiettive ragioni tecniche”* consentono il differimento di applicazione.
4. La misura è prevista in questo disciplinare tecnico, ma per essa si richiede la dilazione nell'adempimento, per obiettive ragioni tecniche.

Occorre, pertanto, essere molto prudenti nella compilazione di questo documento dilatorio a data certa in quanto bisogna dimostrare oggettivamente che il motivo per cui le misure minime non sono state adottate è riconducibile esclusivamente ad obiettive ragioni tecniche, e non a latitanza, negligenze o ritardi, anche pregressi, di natura procedurale od organizzativa.

Gli ambiti trattati sino ad ora possono delineare gli indirizzi utili a chi è *“incaricato”* di adottare le

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

misure di sicurezza minime, con particolare riferimento alle priorità nella attuazione delle misure che non possono essere in alcun modo derogate o perché prive di sufficiente legittimazione tecnica, oppure perché per esse la deroga non è consentita, visto che avrebbero dovuto essere attuate già da tempo.

Si sottolinea che il vero obiettivo, di coloro che sono preposti alla compilazione del documento, non è tanto la adozione di misure minime, quanto quella di porre in essere misure idonee e preventive. In questo modo, si esprime il senso pieno della legge in esame, anche al fine di evitare di esporsi a spiacevoli situazioni.

Indicazioni per la realizzazione di un documento a data certa.

In occasione delle scadenze connesse al DPR 318/99, il Garante illustrò alcune modalità tramite le quali è possibile compilare un documento a data certa; **lo stesso non deve assolutamente essere inviato al Garante, ma deve essere tenuto a disposizione dal titolare.**

Oltre alle modalità che furono illustrate, come ad esempio la raccomandata a se stessi, eccetera, oggi è possibile utilizzare l'invio telematico, firmando il documento con data certa. Questa soluzione è attuabile tramite la firma digitale certificata che comprende anche elementi temporali e costituisce, quindi, un documento con valore probatorio, non solo relativamente al contenuto, ma anche relativamente al soggetto che lo ha firmato e alla data nella quale la firma è stata apposta (si segnala altresì la possibilità di utilizzare la posta elettronica certificata, servizio oggi offerto dalle poste italiane e dalle camere di commercio). .
La segnalazione di tale opportunità risulta molto utile visto che ormai la firma digitale è entrata a buon diritto fra gli strumenti correnti di autenticazione. Si tenga presente che il Garante accoglie soltanto le notificazioni inoltrate per via telematica, con sottoscrizione digitale.

Titolari obbligati ad adottare le misure minime alla predisposizione del DPS

Il Documento programmatico per la Sicurezza deve essere predisposto obbligatoriamente dai titolari di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici.

Misure di sicurezza - Soggetti obbligati

Gli obblighi di sicurezza dei trattamenti, compresa l'adozione delle misure minime, sono posti a carico di tutti i titolari (v. artt.31-36 del Codice) e sono diversi a seconda che il trattamento avvenga con strumenti elettronici o manualmente (Il DPS rientra nelle misure minime di sicurezza che devono essere adottate obbligatoriamente da coloro che trattano dati sensibili o giudiziari con l'utilizzo di strumenti elettronici).

Al fine di poter dimostrare di aver adottato procedure di lavoro atte a "ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta" (ex art.31 del codice), ed ai sensi dell'art.15, anche per i titolari che non debbono predisporre il DPS, risulta opportuno formalizzare un documento analogo al DPS nel quale vengono indicate idonee e preventive misure di

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

sicurezza adottate.

In buona sostanza, un documento analogo DPS, inserito in un più ampio manuale della sicurezza del trattamento di dati personali, deve essere compilato da tutti.

Ciò anche laddove questo (il manuale della sicurezza del trattamento di dati personali) non sia obbligatorio, dal momento che rappresenta indubbiamente un grande passo verso la adozione delle misure “idonee e preventive”, così come previste dall'articolo 31; si definiscono in questo modo le vere misure che deve adottare qualsiasi titolare o responsabile.

Gli elementi ed il contenuto del documento a data certa

Di seguito, viene proposta una tabella, nella quale da un lato si riportano in elenco le misure minime corredate, ciascuna dai commenti che sottolineano in particolare per quali misure non è possibile ottenere lo slittamento della applicazione della legge oltre il **31 marzo 2006**.

MISURE MINIME

Si indicano:

- con il colore Rosso: le misure minime non derogabili;
- con il colore Nero: le misure minime derogabili;
- con il colore Blu: le misure minime non sono derogabili a livello di descrizione ma sono derogabili a livello di applicazione.

Elenco delle misure minime	Possibili deroghe e commenti
DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. da 33 a 36 del codice)	
Trattamenti con strumenti elettronici Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici	
Sistema di autenticazione informatica 1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa ad uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.	Disposizione già prevista dal DPR 318; non è derogabile.

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

<p>2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato, associato a una parola chiave riservata, conosciuta solamente dal medesimo, oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato ad un codice identificativo o ad una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata ad un codice identificativo o ad una parola chiave.</p>	<p>Disposizione in buona parte già prevista dal DPR 318, è derogabile con estrema prudenza ed entro stringenti limiti, si rischia altrimenti di vanificare la precedente. Quanto all'uso di caratteristiche biometriche, si segnala che il Garante ha raccomandato tale modalità di autenticazione dell'incaricato solo in presenza di ragioni di sicurezza effettivamente preminenti e a tutela di diritti soggettivi di rango costituzionale o protetti in via esplicita dalla legge.</p>
<p>3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.</p>	<p>Disposizione non prevista dal DPR 318, ma non derogabile per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche".</p>
<p>4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.</p>	<p>Disposizione non prevista dal DPR 318, ma non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche"</p>
<p>5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.</p>	<p>Disposizione parzialmente derogabile, per "obiettive ragioni tecniche", perfino dopo il 31 03 2006 (ma solo per la lunghezza della parola chiave)</p>
<p>6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.</p>	<p>Disposizione già prevista dal DPR 318 – non è derogabile</p>
<p>7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.</p>	<p>Disposizione già prevista dal DPR 318 – non è derogabile</p>
<p>8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.</p>	<p>Disposizione già prevista dal DPR 318 – non è derogabile</p>
<p>9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.</p>	<p>Disposizione non prevista dal DPR 318, ma non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche"</p>

<p>10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.</p>	<p>Disposizione non prevista dal DPR 318, ma non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche"; nulla infatti impedisce di usare ad esempio il sistema della busta sigillata.</p>
<p>11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione relativo ai punti precedenti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.</p>	<p>Disposizione già prevista dal DPR 318 - non è derogabile</p>
<p>Sistema di autorizzazione</p>	
<p>12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.</p>	<p>Disposizione parzialmente prevista dal DPR 318, non appare derogabile</p>
<p>13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.</p>	<p>Disposizione prevista dal DPR 318- non è derogabile</p>
<p>14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, viene verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.</p>	<p>Disposizione non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche" (si tratta di disposizione meramente procedurale)</p>
<p>Altre misure di sicurezza</p>	
<p>15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.</p>	<p>Disposizione non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche", infatti si tratta di una disposizione meramente procedurale</p>
<p>16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615-<i>quinquies</i> del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.</p>	<p>Disposizione prevista dal DPR 318- non è derogabile</p>
<p>17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.</p>	<p>Disposizione derogabile per "obiettive ragioni tecniche"</p>
<p>18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.</p>	<p>Disposizione derogabile per "obiettive ragioni tecniche"</p>

<p>Documento programmatico sulla sicurezza</p> <p>19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:</p>	<p>Disposizione non derogabile, a livello di redazione; derogabile in parte a livello di contenuti (si vedano i punti seguenti)</p>
<p>19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;</p>	<p>Disposizione non derogabile</p>
<p>19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;</p>	<p>Disposizione non derogabile</p>
<p>19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;</p>	<p>Disposizione non derogabile</p>
<p>19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;</p>	<p>Disposizione non derogabile</p>
<p>19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;</p>	<p>Disposizione non derogabile; in particolare, non è derogabile la descrizione ma può essere derogabile la applicazione</p>
<p>19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;</p>	<p>Disposizione prevista dal DPR 318, seppure in forma diversa; non appare derogabile</p>
<p>19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;</p>	<p>Disposizione non derogabile, a livello di descrizione ma derogabile a livello di applicazione</p>
<p>19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.</p>	<p>Disposizione non derogabile, a livello di descrizione ma derogabile livello di applicazione</p>
<p>Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari</p> <p>20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615-ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.</p>	<p>Disposizione derogabile</p>
<p>21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.</p>	<p>Disposizione non derogabile, a livello di descrizione ma derogabile a livello di applicazione</p>
<p>22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.</p>	<p>Disposizione prevista dal DPR 318, seppure in forma diversa; non appare derogabile;</p>

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

<p>23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.</p>	<p>Disposizione derogabile; da notare, comunque, che la legge, almeno per il momento, non impone il pieno ripristino del trattamento, ma solo dell'accesso ai dati ; la disposizione risulta pertanto meno cogente, rispetto ad una piena ripresa delle capacità di elaborazione</p>
<p>24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.</p>	<p>Disposizione derogabile</p>
<p>Misure di tutela e garanzia</p> <p>25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.</p>	<p>Disposizione che appare non derogabile in quanto si tratta di attività che non prevede la sussistenza di impedimenti legati ad "obiettive ragioni tecniche"</p>
<p>26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.</p>	<p>Disposizione non derogabile – vale comunque per il bilancio 2004; per l'anno in corso si deve riferire in merito allo stato di attuazione del precedente documento programmatico ed in merito a quanto eventualmente già fatto, per adeguare le misure minime precedenti alle nuove</p>
<p>Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici</p> <p>Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:</p>	
<p>27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.</p>	<p>Disposizione non derogabile, perché l'art. 180 si applica solo a trattamenti con strumenti elettronici</p>
<p>28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate</p>	<p>Disposizione non derogabile, perché l'art. 180 si applica solo a trattamenti con strumenti elettronici</p>

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

<p>29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.</p>	<p>Disposizione non derogabile, perché l'art. 180 si applica solo a trattamenti con strumenti elettronici</p>
---	---

MODELLO DI DICHIARAZIONE A DATA CERTA DI CUI ALL'ARTICOLO 180 DEL DECRETO LEGISLATIVO NUMERO 196/2003

Società:	
Approvato da:	
Ruolo:	
Data:	
Firma:	

Nella tabella che segue, il titolare individua le misure minime sulle quali è possibile o meno avvalersi della proroga e le eventuali obiettive ragioni tecniche per le quali si richiedono.

NOTA BENE:

Nella tabella che segue, con il colore rosso, viene richiesto di indicare le misure minime adottate laddove non è possibile avvalersi della proroga. Questa specificazione che non è richiesta dalla legge, ed è riportata solo per evitare che il titolare ometta di adottare per dimenticanza alcune misure minime. E' quindi possibile omettere tale indicazione.

Risulta invece necessario elencare tutte le misure minime che, per obiettive ragioni tecniche, non possono essere applicate al 31 marzo 2006, descrivendo in ampio dettaglio il motivo per cui si sta verificando la situazione in questione.

In caso di dubbi potete contattare i consulenti di Privacy Quality (<http://www.privacyquality.com/contatti.html>).

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. 33 – 36 del d.lg. 196/2003)

Trattamenti con strumenti elettronici.

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato in caso di trattamento con strumenti elettronici.

Si specificano:

- in colore Rosso: le misure minime non derogabili;
- in colore Nero: le misure minime derogabili;
- con il colore Blu: le misure minime non sono derogabili a livello di descrizione ma sono derogabili a livello di applicazione.

MISURE MINIME	POSSIBILI DEROGHE	OBIETTIVE RAGIONI TECNICHE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA PROROGA
Sistema di autenticazione informatica 1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa ad uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.	Disposizione già prevista dal DPR 318; non è derogabile.	Indicare la misura minima adottata
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato, associato a una parola chiave riservata,	Disposizione in buona parte già prevista dal DPR 318, è derogabile con	Indicare le obiettive ragioni tecniche ostative

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di Privacy Quality per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del team Privacy Quality. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, Privacy Quality consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il team e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

MISURE MINIME	POSSIBILI DEROGHE	OBIETTIVE RAGIONI TECNICHE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA PROROGA
conosciuta solamente dal medesimo, oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato ad un codice identificativo o ad una parola chiave, oppure in una caratteristica biometrica dell'incaricato, eventualmente associata ad un codice identificativo o ad una parola chiave.	estrema prudenza ed entro stringenti limiti. si rischia altrimenti di vanificare la precedente. Quanto all'uso di caratteristiche biometriche, si segnala che il Garante ha raccomandato tale modalità di autenticazione dell'incaricato solo in presenza di ragioni di sicurezza effettivamente preminenti e a tutela di diritti soggettivi di rango costituzionale o protetti in via esplicita dalla legge.	
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.	Disposizione non prevista dal DPR 318, ma non derogabile per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche".	<i>Indicare la misura minima adottata</i>
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.	Disposizione non prevista dal DPR 318, ma non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche"	<i>Indicare la misura minima adottata</i>
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da quest'ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.	Disposizione parzialmente derogabile, per "obiettive ragioni tecniche", perfino dopo il 31 03 2006 (ma solo per la lunghezza della parola chiave)	<i>Indicare le obiettive ragioni tecniche ostative</i>
6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato, non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.	Disposizione già prevista dal DPR 318 – non è derogabile	<i>Indicare la misura minima adottata</i>
7. Le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi sono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica.	Disposizione già prevista dal DPR 318 – non è derogabile	<i>Indicare la misura minima adottata</i>
8. Le credenziali sono disattivate anche in caso di perdita della qualità che consente all'incaricato l'accesso ai dati personali.	Disposizione già prevista dal DPR 318 – non è derogabile	<i>Indicare la misura minima adottata</i>
9. Sono impartite istruzioni agli incaricati per	Disposizione non prevista	<i>Indicare la misura minima adottata</i>

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

MISURE MINIME	POSSIBILI DEROGHE	OBIETTIVE RAGIONI TECNICHE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA PROROGA
non lasciare incustodito e accessibile lo strumento elettronico durante una sessione di trattamento.	dal DPR 318, ma non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche"	
10. Quando l'accesso ai dati e agli strumenti elettronici è consentito esclusivamente mediante uso della componente riservata della credenziale per l'autenticazione, sono impartite idonee e preventive disposizioni scritte volte a individuare chiaramente le modalità con le quali il titolare può assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici in caso di prolungata assenza o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema. In tal caso la custodia delle copie delle credenziali è organizzata garantendo la relativa segretezza e individuando preventivamente per iscritto i soggetti incaricati della loro custodia, i quali devono informare tempestivamente l'incaricato dell'intervento effettuato.	Disposizione non prevista dal DPR 318, ma non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche"; nulla infatti impedisce di usare ad esempio il sistema della busta chiusa	Indicare la misura minima adottata
11. Le disposizioni sul sistema di autenticazione relativo ai punti precedenti e quelle sul sistema di autorizzazione non si applicano ai trattamenti dei dati personali destinati alla diffusione.	Disposizione già prevista dal DPR 318 - non è derogabile	Indicare la misura minima adottata
Sistema di autorizzazione		
12. Quando per gli incaricati sono individuati profili di autorizzazione di ambito diverso è utilizzato un sistema di autorizzazione.	Disposizione parzialmente prevista dal DPR 318, non appare derogabile	Indicare la misura minima adottata
13. I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, sono individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.	Disposizione prevista dal DPR 318- non è derogabile	Indicare la misura minima adottata
14. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, viene verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.	Disposizione non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche" (si tratta di disposizione meramente procedurale)	Indicare la misura minima adottata
Altre misure di sicurezza		
15. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e	Disposizione non derogabile, per mancanza del presupposto delle "obiettive ragioni tecniche" (si tratta di disposizione meramente procedurale)	Indicare la misura minima adottata

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

MISURE MINIME	POSSIBILI DEROGHE	OBIETTIVE RAGIONI TECNICHE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA PROROGA
dei relativi profili di autorizzazione.		
16. I dati personali sono protetti contro il rischio di intrusione e dell'azione di programmi di cui all'art. 615- <i>quinquies</i> del codice penale, mediante l'attivazione di idonei strumenti elettronici da aggiornare con cadenza almeno semestrale.	Disposizione prevista dal DPR 318- non è derogabile	Indicare la misura minima adottata
17. Gli aggiornamenti periodici dei programmi per elaboratore volti a prevenire la vulnerabilità di strumenti elettronici e a correggerne difetti sono effettuati almeno annualmente. In caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari l'aggiornamento è almeno semestrale.	Disposizione derogabile per "obiettive ragioni tecniche"	Indicare le obiettive ragioni tecniche ostative
18. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.	Disposizione derogabile per "obiettive ragioni tecniche"	Indicare le obiettive ragioni tecniche ostative
Documento programmatico sulla sicurezza		
19. Entro il 31 marzo di ogni anno, il titolare di un trattamento di dati sensibili o di dati giudiziari redige anche attraverso il responsabile, se designato, un documento programmatico sulla sicurezza contenente idonee informazioni riguardo:	Disposizione non derogabile, a livello di redazione; derogabile in parte a livello di contenuti (si vedano i punti seguenti)	Indicare la misura minima adottata
19.1. l'elenco dei trattamenti di dati personali;	Disposizione non derogabile	Indicare la misura minima adottata
19.2. la distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati;	Disposizione derogabile	Indicare la misura minima adottata
19.3. l'analisi dei rischi che incombono sui dati;	Disposizione derogabile	Indicare la misura minima adottata
19.4. le misure da adottare per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati, nonché la protezione delle aree e dei locali, rilevanti ai fini della loro custodia e accessibilità;	Disposizione derogabile	Indicare la misura minima adottata
19.5. la descrizione dei criteri e delle modalità per il ripristino della disponibilità dei dati in seguito a distruzione o danneggiamento di cui al successivo punto 23;	Disposizione non derogabile; in particolare, non è derogabile la descrizione ma può essere derogabile la applicazione	Indicare, oltre alle obiettive ragioni tecniche ostative, anche la misura minima che si adotterà
19.6. la previsione di interventi formativi degli incaricati del trattamento, per renderli edotti dei rischi che incombono sui dati, delle misure disponibili per prevenire eventi dannosi, dei profili della disciplina sulla protezione dei dati personali più rilevanti in rapporto alle relative attività, delle responsabilità che ne derivano e	Disposizione prevista dal DPR 318, seppure in forma diversa; non appare derogabile	Indicare la misura minima adottata

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di *Privacy Quality* per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del *team Privacy Quality*. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, *Privacy Quality* consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il *team* e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

MISURE MINIME	POSSIBILI DEROGHE	OBIETTIVE RAGIONI TECNICHE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA PROROGA
delle modalità per aggiornarsi sulle misure minime adottate dal titolare. La formazione è programmata già al momento dell'ingresso in servizio, nonché in occasione di cambiamenti di mansioni, o di introduzione di nuovi significativi strumenti, rilevanti rispetto al trattamento di dati personali;		
19.7. la descrizione dei criteri da adottare per garantire l'adozione delle misure minime di sicurezza in caso di trattamenti di dati personali affidati, in conformità al codice, all'esterno della struttura del titolare;	Disposizione non derogabile, a livello di descrizione ma derogabile a livello di applicazione	<i>Indicare, oltre alle obiettive ragioni tecniche ostative, anche la misura minima che si adotterà</i>
19.8. per i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di cui al punto 24, l'individuazione dei criteri da adottare per la cifratura o per la separazione di tali dati dagli altri dati personali dell'interessato.	Disposizione non derogabile, a livello di descrizione ma derogabile livello di applicazione	<i>Indicare, oltre alle obiettive ragioni tecniche ostative, anche la misura minima che si adotterà</i>
Ulteriori misure in caso di trattamento di dati sensibili o giudiziari 20. I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo, di cui all'art. 615- ter del codice penale, mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici.	Disposizione derogabile	<i>Indicare le obiettive ragioni tecniche ostative</i>
21. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.	Disposizione non derogabile, a livello di descrizione ma derogabile a livello di applicazione	<i>Indicare, oltre alle obiettive ragioni tecniche ostative, anche la misura minima che si adotterà</i>
22. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non autorizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili.	Disposizione prevista dal DPR 318, seppure in forma diversa; non appare derogabile;	<i>Indicare la misura minima adottata</i>
23. Sono adottate idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici, in tempi certi compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.	Disposizione derogabile; da notare, comunque, che la legge, almeno per il momento, non impone il pieno ripristino del trattamento, ma solo dell'accesso ai dati ; la disposizione risulta pertanto meno cogente, rispetto ad una piena ripresa delle capacità di elaborazione	<i>Indicare le obiettive ragioni tecniche ostative</i>
24. Gli organismi sanitari e gli esercenti le	Disposizione derogabile	<i>Indicare le obiettive ragioni tecniche ostative</i>

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di Privacy Quality per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti della team Privacy Quality. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, Privacy Quality consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il team e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

MISURE MINIME	POSSIBILI DEROGHE	OBIETTIVE RAGIONI TECNICHE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA PROROGA
professioni sanitarie effettuano il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale contenuti in elenchi, registri o banche di dati con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, del codice, anche al fine di consentire il trattamento disgiunto dei medesimi dati dagli altri dati personali che permettono di identificare direttamente gli interessati. I dati relativi all'identità genetica sono trattati esclusivamente all'interno di locali protetti accessibili ai soli incaricati dei trattamenti ed ai soggetti specificatamente autorizzati ad accedervi; il trasporto dei dati all'esterno dei locali riservati al loro trattamento deve avvenire in contenitori muniti di serratura o dispositivi equipollenti; il trasferimento dei dati in formato elettronico è cifrato.		
<p>Misure di tutela e garanzia</p> <p>25. Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla propria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall'installatore una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disciplinare tecnico.</p>	Disposizione che appare non derogabile in quanto si tratta di attività che non prevede la sussistenza di impedimenti legati ad "obiettive ragioni tecniche"	<i>Indicare la misura minima adottata</i>
26. Il titolare riferisce, nella relazione accompagnatoria del bilancio d'esercizio, se dovuta, dell'avvenuta redazione o aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza.	Disposizione non derogabile – vale comunque per il bilancio 2004; per l'anno in corso si deve riferire in merito allo stato di attuazione del precedente documento programmatico ed in merito a quanto eventualmente già fatto, per adeguare le misure minime precedenti alle nuove	<i>Indicare la misura minima adottata</i>
<p>Treatments senza l'ausilio di strumenti elettronici</p> <p>Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile, ove designato, e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti diversi da quelli elettronici:</p>		
27. Agli incaricati sono impartite istruzioni scritte finalizzate al controllo ed alla custodia, per l'intero ciclo necessario allo svolgimento delle	Disposizione non derogabile, perché l'art. 180 si applica solo a	<i>Indicare la misura minima adottata</i>

Nota e avvertenza legale – Questo documento e gli eventuali allegati sono stati predisposti o riadattati dai consulenti di Privacy Quality per scopi divulgativi, informativi ed eventualmente di ricerca e dibattito scientifico. Le informazioni contenute pertanto sono meramente indicative e non possono in alcun modo impegnare i consulenti del team Privacy Quality. Ogni documento è protetto dal diritto d'autore, Privacy Quality consente la riproduzione purché integrale e previa indicazione degli autori e della provenienza. Il team e ogni singolo autore, se necessario, sapranno tutelare i propri diritti con la massima severità e in ogni sede opportuna. Per informazioni visitate il sito www.privacyquality.com.

MISURE MINIME	POSSIBILI DEROGHE	OBIETTIVE RAGIONI TECNICHE PER LE QUALI SI RICHIEDE LA PROROGA
operazioni di trattamento, degli atti e dei documenti contenenti dati personali. Nell'ambito dell'aggiornamento periodico con cadenza almeno annuale dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati, la lista degli incaricati può essere redatta anche per classi omogenee di incarico e dei relativi profili di autorizzazione.	trattamenti con strumenti elettronici	
28. Quando gli atti e i documenti contenenti dati personali sensibili o giudiziari sono affidati agli incaricati del trattamento per lo svolgimento dei relativi compiti, i medesimi atti e documenti sono controllati e custoditi dagli incaricati fino alla restituzione in maniera che ad essi non accedano persone prive di autorizzazione, e sono restituiti al termine delle operazioni affidate	Disposizione non derogabile, perché l'art. 180 si applica solo a trattamenti con strumenti elettronici	Indicare la misura minima adottata
29. L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari è controllato. Le persone ammesse, a qualunque titolo, dopo l'orario di chiusura, sono identificate e registrate. Quando gli archivi non sono dotati di strumenti elettronici per il controllo degli accessi o di incaricati della vigilanza, le persone che vi accedono sono preventivamente autorizzate.	Disposizione non derogabile, perché l'art. 180 si applica solo a trattamenti con strumenti elettronici	Indicare la misura minima adottata